



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO "A MANZONI"

83027-MUGNANO DEL CARDINALE (AV)

SCUOLA DELL'INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- Distretto Scolastico n° 30 Tel.- 081 51111380

E

Mugnano del Cardinale, 07.02.2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. MANZONI"-MUGNANO DEL CARDINALE Prot. 0000642 del 08/02/2022 (Uscita)
--

- Al personale Docente ed ATA
 - Ai Genitori degli alunni dell'IC "A. Manzoni " di **Mugnano del Cardinale (AV)**
- Agli ATTI
- Al sito web scolastico

OGGETTO: SECONDO AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO INTERNO PER IL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 –A.S. 2021/2022
CIRCA NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO – ART. 6, DEL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2022, N.5

Come comunicato con nota prot. N. 212 del 19.01.2022, il testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, coordinato con la legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133, dispone che l'attività didattica del presente anno scolastico, anche nel periodo dello stato di emergenza, sia comunque svolta in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art.4, ha aggiornato la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Successivamente il decreto-legge **N.5 DEL 4 FEBBRAIO 2022 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo - in vigore dal 5.02.2022** - **ha di nuovo** aggiornato le modalità di gestione dei casi covid in ambito scolastico con quanto disposto all'art 6 (*Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo*).

Si riportano di seguito le nuove misure previste all'art.6 del D.L. N.5 DEL 4 FEBBRAIO 2022:

SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA DELL'INFANZIA Fino a 4 casi di positività nella sezione o gruppo classe bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	<p align="center">attività didattica</p> l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
	<p align="center">misura sanitaria</p> è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se

	ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
SCUOLA DELL'INFANZIA Dal 5° caso	attività didattica si applica la sospensione* delle relative attività per una durata di cinque giorni; <i>* la sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente</i>
bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	misura sanitaria si applica il regime sanitario di auto-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis , del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. <u>Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.</u>

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA Fino a 4 casi di positività	attività didattica
allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo	l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. misura sanitaria In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
SCUOLA PRIMARIA Dal 5° caso di positività	attività didattica
A) alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo	si applica la didattica digitale integrata* per la durata di cinque giorni; <i>*si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.</i> misura sanitaria si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni , la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o

	<p>molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.</p>
<p>B) alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista</p>	<p style="text-align: center;">attività didattica</p> <p>l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p> <p style="text-align: center;">misura sanitaria</p> <p>si applica il regime sanitario di auto-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 <i>-bis</i>, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.</p>
<p>C) alunni che posseggano una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione</p>	<p style="text-align: center;">attività didattica</p> <p>l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19, <u>su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.</u></p>

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

<p>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Con un caso di positività</p>	<p>attività didattica</p>
<p>alunni frequentanti la stessa classe del caso positivo</p>	<p>l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;</p>

<p>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Con 2 o più casi di positività</p>	<p>attività didattica</p>
<p>A) alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo</p>	<p>si applica la didattica digitale integrata* per la durata di 5 giorni</p> <p><i>*si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.</i></p> <p style="text-align: center;">misura sanitaria</p> <p>si applica la quarantena precauzionale della durata di <u>cinque giorni</u>, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare <u>per i successivi cinque giorni</u> i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.</p>

<p>B) alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista</p>	<p style="text-align: center;">attività didattica</p> <p>l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</p> <p style="text-align: center;">misura sanitaria</p> <p>si applica il regime sanitario di auto-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7 -bis , del decreto-legge n. 33 del 2020.</p>
<p>C) alunni che posseggano una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione</p>	<p style="text-align: center;">attività didattica</p> <p>l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, <u>su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.</u></p>

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dai genitori dall'alunno interessato.

Per la frequenza in presenza degli alunni della classe che si trovino nella condizione prevista alla lettera **B)** delle tabelle di cui sopra (riferite alle scuole Primaria e Secondaria), la scuola dovrà verificare quotidianamente, il possesso dei requisiti, prendendo visione del Green Pass controllato tramite App mobile.

In merito alla **gestione dei contatti stretti** con casi positivi, la Circolare del Ministero della salute prot. n. 9498 del 4.02.2022 ha aggiornato le regole come segue:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)	
contatti stretti asintomatici che siano:	misura
<p>1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni</p> <p>2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,</p>	<p>si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.</p> <p>Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.</p>
contatti stretti asintomatici che:	misura
<ul style="list-style-type: none"> - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 	<p>non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'auto-sorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto <u>obbligo di indossare</u> dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.</p>

Quanto all'effettuazione dei tamponi, la nota 2752/SEP del 03.02.2022 del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Avellino- acquisita agli Atti in data 04.02.2022- così recita:

<<.....OMISSIS..... *Relativamente al tampone di controllo, si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 1/2022, è data facoltà di procedere anche all'esecuzione del **test antigenico di uscita** presso strutture convenzionate (Farmacie e/o Laboratori) previa richiesta effettuata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta.*

In qualunque caso, il rientro alla frequenza scolastica potrà avvenire tramite esibizione dell'esito negativo del test di uscita>>.

Nel merito si segnala inoltre quanto affermato dalla C.M. prot. n. 110 dell'1.02.2022 al p. 3.
Somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi per scuole primarie:

<<Al fine di assicurare, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.L. 4/2022, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19, la misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, prevista dall'art. 5 del citato D.L. 1/2022 **per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, è estesa anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie.** Al riguardo, si precisa che i test, **eseguiti sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta**, potranno essere effettuati gratuitamente presso le farmacie di cui all'art. 1, commi 418 e 419, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 o presso le strutture sanitarie aderenti al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 6 agosto 2021 tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (l'elenco delle strutture sanitarie da ultimo indicate è rinvenibile al seguente link: <https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenzacovid-19/cscovid19-contratti/14658>)>>.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Luigia Conte

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa